

POLICY DI REMUNERAZIONE DELLA SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA

1. PREMESSA

La presente procedura è stata adottata dal [denominazione sociale, C.F. e P.I.] con domicilio ai fini delle comunicazione in [●] (di seguito anche il “Consulente Finanziario”), regolarmente iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari ex articolo 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza, con numero di iscrizione [●], al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali:

- ✓ promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- ✓ tutelare i diritti dei clienti;
- ✓ non creare situazioni di conflitto di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del Consulente Finanziario a potenziale discapito di un cliente;
- ✓ riconoscere il merito di chi, nel rispetto delle regole, dei valori e dei livelli di rischio, produce i risultati attesi, ponendo le basi per la loro sostenibilità nel medio/lungo periodo.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L’articolo 176 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con la delibera n° 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il “Regolamento Intermediari”) disciplina i criteri relativi alle procedure interne e alle pratiche retributive applicate dal Consulente Finanziario.

I Consulenti Finanziari sono tenuti, infatti, a definire ed attuare politiche e prassi retributive regolate da adeguate procedure interne idonee a garantire una gestione sana e con l’intento di assicurare che i

clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.

Tali politiche e prassi retributive sono applicate a tutti i soggetti rilevanti (come sotto indicati) che hanno un ruolo nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di interesse a discapito degli interessi di un cliente.

3. IDENTIFICAZIONE DEL “PERSONALE PIÙ RILEVANTE”

Il Consulente Finanziario ha condotto l'attività di identificazione del “personale più rilevante”, cioè quelle categorie la cui attività professionale può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della stessa.

Di seguito, si riportano i soggetti che sono stati ricompresi in tale categoria:

- i Consiglieri di Amministrazione, laddove presente
- l'Amministratore Delegato, laddove presente
- l'Amministratore Unico
- il Sindaco Unico od i componenti del Collegio Sindacale, laddove nominati
- i seguenti Responsabili delle funzioni di controllo:
 - a) il Responsabile della funzione Compliance
 - b) il Responsabile Antiriciclaggio e delegato SOS
- il personale dipendente
- i consulenti e collaboratori.

3.1 DEFINIZIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE

Il Consiglio di Amministrazione, oppure l'Amministratore Unico, della Società di consulenza finanziaria approva la politica retributiva.

L' Amministratore Delegato, oppure l'Amministratore Unico, della società è responsabile dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi in conformità a tale politica.

Ai sensi dell'art. 176, comma 7, del Regolamento Intermediari, l'organo di Amministrazione, non determina la retribuzione esclusivamente o prevalentemente sulla base di criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità della regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L'equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi della Società di consulenza o dei rispettivi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.

3.2 COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OPPURE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

All'Amministratore Unico oppure ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si applica l'articolo 2389, comma 3, c.c.

Per l'Amministratore Unico oppure per i Consiglieri è prevista una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Non è previsto un trattamento economico in caso di scioglimento del rapporto.

3.3 LE COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

All'Amministratore Delegato spetta un compenso fisso annuo stabilito dall'Assemblea.

È prevista una componente variabile, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, pari a **xxx%** delle commissioni di performance generate dall'attività di consulenza finanziaria indipendente, a condizione che il Consulente Finanziario consulenza finanziaria chiuda il Bilancio con un risultato di esercizio positivo ante imposte avuto conto del suddetto compenso variabile.

L'Amministratore Delegato, come *benefit*, dispone di una polizza assicurativa infortuni cumulativa e di una polizza assicurativa per spese sanitarie.

3.4 LE COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL SINDACO UNICO

I componenti del Collegio Sindacale, oppure il Sindaco Unico, percepiscono un compenso fisso stabilito dall'Assemblea, unitamente al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.

Non è prevista una componente variabile.

3.5 LE COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO

Il Consulente Finanziario ha assegnato in *outsourcing* i compiti e le responsabilità delle funzioni di Compliance e di Antiriciclaggio.

Pertanto la retribuzione di tali soggetti è fissa e determinata contrattualmente senza alcuna previsione di componenti variabili.

3.6 LE COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

La Politica Remunerativa del personale dipendente, incluso quello che svolge per conto della società attività di consulenza finanziaria, del Consulente Finanziario si articola sulla base della retribuzione fissa, la determinazione del cui ammontare deriva dalle tabelle retributive fissate dalla previsione contrattuale nazionale attualmente in vigore ed eventuali accordi di secondo livello applicati all'unità operativa.

La retribuzione fissa è costituita dalla voce *Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.)*, di cui fanno parte anche le somme corrisposte in modo continuativo *ad personam* sotto forma di elementi assorbibili o non assorbibili, inizialmente definita all'atto dell'assunzione in relazione all'inquadramento contrattuale.

Pertanto la retribuzione di tali soggetti è fissa e determinata contrattualmente senza alcuna previsione di componenti variabili.

4. LE COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE DI COLLABORATORI E INCARICHI PROFESSIONALI

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento a professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per il Consulente Finanziario tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Pertanto la retribuzione di tali soggetti, inclusi quelli che svolgono per conto della società attività di consulenza finanziaria, è fissa e

determinata contrattualmente senza alcuna previsione di componenti variabili.

ESEMPIO